



**COMUNE DI NOVENTA PADOVANA
PROVINCIA DI PADOVA**

**“BUONI SHOPPING STILE E QUALITÀ – DAI PIÙ VALORE AI TUOI ACQUISTI”,
RIVOLTO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE CHE, A CAUSA DELL’EMERGENZA DA
COVID-19, SONO RIMASTE CHIUSE O HANNO SUBITO UN DRASTICO CALO DI
FATTURATO.CONVENZIONE.**

L'anno 2020 (duemilaventi), giorno _____ (_____) del mese di _____, con la
presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge

TRA

1) **Dott.ssa Valentina Favaron**, Responsabile del Settore Affari Generali, Servizi Sociali, Affari Legali e SUAP del Comune di Noventa Padovana, C.F. 80009610280, che agisce nel presente atto in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta, in esecuzione al decreto sindacale n.1 del 9.01.2020, concernente l’individuazione ed il conferimento dell’incarico di posizione organizzativa, di seguito **Ente**,

E

2) **Dott. Maurizio Francescon**, Presidente di CE.S.CO.T. VENETO, ente di formazione di CONFESERCENTI PADOVA & VICENZA SRL, (P.IVA 02072890284), con sede a Padova, via Savelli n.8, di seguito **CE.S.CO.T.**;

E

3) **Dott.ssa Alessandra Bergamin**, nata a _____, il _____, (P. IVA _____ e C.F. _____), via _____, _____, Manager del Distretto del Commercio “Stile e Qualità”, di seguito responsabile operativo,

in esecuzione della deliberazione di G.C. n. _____ del _____, di approvazione della presente convenzione, allo stato di schema,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto il progetto “Buoni Shopping stile e qualità – dai più valore ai tuoi acquisti ”, destinato alle attività sospese per effetto del DPCM 11.03.2020, e si sostanzia nella partecipazione dell'esercizio commerciale aderente, alle seguenti condizioni:

- i buoni del valore di € 10,00 e di € 5,00, ciascuno, sono consegnati agli esercizi che aderiscono all'iniziativa, giusta pubblicizzazione con apposito avviso comunicato agli stessi da CE.S.CO.T. e pubblicato anche nel sito istituzionale dell'Ente;
- i buoni disponibili sono consegnati in misura eguale a tutti gli esercizi aderenti;
- i buoni sono identificati con numero seriale, cosicché, in fase di consegna, si è in grado di determinare le serialità consegnate all'esercizio;
- l'esercizio aderente distribuisce i buoni ai clienti sulla scorta di un comprovato acquisto che corrisponda al doppio del valore del buono, fino ad un massimo di € 40,00 per ogni acquisto (anche per acquisti superiori ad € 80,00);
- gli esercizi aderenti distribuiscono, con criteri di imparzialità, i buoni agli acquirenti. L'acquirente può rifiutare il buono. L'esercizio deve comunque proporlo;
- i buoni distribuiti dagli esercizi commerciali aderenti, sono destinati ad acquisti nei negozi aderenti al progetto ma non potranno essere spesi nel negozio che li ha erogati. Si garantisce in questo modo la circuitazione dei buoni. Esemplicando: il cliente che riceve un buono dal negozio "A" potrà spenderlo in tutti gli altri negozi aderenti all'iniziativa, tranne nel negozio "A" che lo ha rilasciato;
- l'esercizio aderente si impegna a consegnare il buono solo a fronte di un acquisto realmente effettuato;
- la comprova dell'acquisto è documentata dallo scontrino. Gli estremi dello scontrino devono essere segnati sul buono, unitamente al timbro dell'esercizio.

ART. 2 - DESTINATARI

Possono aderire al progetto tutte le micro e piccole imprese nei seguenti settori:

- commercio al dettaglio;
- somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizze al taglio);
- servizi alla persona (parrucchieri ed estetiste).

Non sono ammessi al progetto le seguenti attività: supermercati, macellerie, panifici, rivendita frutta e verdura, pescherie, farmacie e parafarmacie, rivendita tabacchi, sale gioco, in quanto le suddette, così come previsto con D.G.R. n. 549 del 5 maggio 2020, non sono state sospese per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020.

ART. 3 - MODALITA' DI UTILIZZO E BENI ACQUISTABILI CON I BUONI SHOPPING

I buoni sono cumulabili, non convertibili in denaro contante. Non possono essere frazionati, né utilizzati parzialmente.

Ogni esercizio commerciale aderente consegnerà ai propri clienti, all'atto dell'acquisto, i buoni per un valore pari a metà dell'acquisto fatto, anche per acquisti superiori ad € 80,00.

Il buono nelle disponibilità del cliente potrà essere utilizzato presso qualsiasi altro esercizio aderente, come sconto sull'acquisto.

Con il buono possono essere acquistati tutti i prodotti presenti nei negozi che hanno aderito al progetto, con esclusione dell'acquisto di alcolici nei bar.

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente.

I buoni devono riportare gli estremi dello scontrino emesso dall'esercizio commerciale che lo ha rilasciato.

Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente dei beni.

ART. 4 - OBBLIGHI DI CE.S.CO.T.

CE.S.CO.T. si obbliga ad effettuare le attività di:

- realizzazione grafica e stampa dei buoni;
- promozione e pubblicizzazione del progetto, mediante il confezionamento di apposito avviso, da comunicarsi ai potenziali beneficiari e del quale sarà data diffusione mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, al fine di raccogliere le adesioni, e di apposita modulistica (da concordarsi con l'Ente) da far sottoscrivere al singolo esercizio che aderirà al progetto per accettazione dell'utilizzo dei buoni, al pari di altre forme di pagamento, all'interno della propria attività economica ;
- della successiva distribuzione dei buoni e raccolta dei predetti ai fini della rendicontazione;
- della rendicontazione finale da trasmettere all'Ente, in un'unica soluzione, comprendente tutti gli esercizi aderenti richiedenti il rimborso dei buoni.

In ciascuna delle suddette attività CE.S.CO.T. sarà coadiuvato dal Manager del Distretto “Stile e qualità”, dott.ssa Alessandra Bergamin, quale referente operativo, con funzioni, in particolare di monitoraggio, controllo e risoluzione di problematiche amministrativo-contabili, con riferimento specifico alla rendicontazione.

CE.S.CO.T., si impegna, inoltre, pena la risoluzione del rapporto in essere, all'osservanza delle disposizioni, in quanto applicabili, previste dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62: “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165” e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Noventa Padovana approvato con deliberazione n.128 del 17.12.2013, e pubblicati sul sito internet istituzionale: www.comune.noventa.pd.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione 1° livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione “Atti generali”. CE.S.CO.T., è incaricato quale Responsabile del Trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito della presente progetto in quanto ritenuto attualmente in possesso di requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresa la capacità di mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate. Il Responsabile è tenuto, pertanto, a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico. CE.S.CO.T., in qualità di Responsabile del trattamento, dovrà attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare con il presente atto di incarico. Il Responsabile del trattamento potrà ricorrere ad un altro responsabile senza necessità di ulteriori autorizzazioni specifiche del Titolare del trattamento, informando il nuovo Responsabile delle indicazioni ricevute dal Titolare ed impegnandolo a rispettarle. CE.S.CO.T., è tenuto ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento Europeo 679/2016.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

L'Ente, provvederà ad effettuare il rimborso dei buoni erogati, previa puntuale rendicontazione effettuata come esplicitato all'art. 4, a favore degli esercizi aderenti, che hanno praticato lo sconto, per il valore nominale dei buoni stessi.

Il contributo è concesso in ossequio e nei limiti del Regolamento UE “de minimis” n. 1407/2013, della Commissione del 18 dicembre 2013, ossia nel rispetto dei massimali previsti dal citato regolamento, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo di € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di tre anni da considerare, deve essere valutato nel senso che, in caso di nuova concessione di aiuto “de minimis”, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

La rendicontazione, da effettuarsi nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, deve contenere espressa dichiarazione in merito al rispetto della suddetta disposizione del Regolamento UE n.1407/2013.

La rendicontazione deve essere corredata:

a) dai buoni originali, riportanti gli estremi dello scontrino emesso dall'esercizio commerciale che lo ha rilasciato;

b) dalla copia degli scontrini, collegati ai buoni, emessi dall'esercizio che ha praticato lo sconto.

La documentazione di cui alle lettere a) e b) sono finalizzate alla verifica delle condizioni di cui agli artt. 1 e 3.

ART. 6 - COSTI DEL PROGETTO

L'Ente, finanzia con risorse proprie, stanziare a bilancio, il valore dei buoni, per complessivi € 14.400,00 (al netto della tassazione di cui all'art. 28 del DPR 600/73), comprendenti n.720 buoni del valore nominale di € 10,00 e n. 1440 buoni del valore nominale di € 5,00.

Le attività di realizzazione grafica, stampa dei buoni, promozione, pubblicizzazione, distribuzione dei buoni, risultano finanziate, giusta contributi della Camera di Commercio di Padova e del Comune di Noventa Padovana, giusta determinazione n.83/565 del 28.10.2020.

Per ogni altra attività si rimanda alla riprogrammazione di cui alla DGRV n.549/2020.

ART. 7- DURATA

Il progetto avrà il seguente svolgimento temporale: 1 dicembre 2020 - 31 gennaio 2021.

ART.8 - RISOLUZIONE

La sospensione, il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni previste dalla presente convenzione, la non corretta e completa rendicontazione, costituiscono inadempienza comportante risoluzione. Tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione graveranno su CE.S.CO.T., fatta salva l'azione di risarcimento del danno.

ART. 9 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che potessero insorgere relativamente alla presente convenzione, e non risolte in via bonaria, saranno competenti in via esclusiva gli Uffici Giudiziari del Circondario di Padova. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ART.10 - RICHIAMO AD ALTRE NORME - RINVIO

La sottoscrizione della presente convenzione implica l'accettazione integrale e senza riserve di quanto in esso disciplinato.

Per quanto non espressamente convenuto le parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia.

ART. 11- REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, n.1, lett. b) della Tariffa -parte II- D.P.R. n.131/86, con oneri a totale carico di CE.S.CO.T..

Letto, confermato e sottoscritto.

- Il Responsabile del Settore Affari Generali, Servizi Sociali e Affari Legali
Valentina dott.ssa Favaron

- *CE.S.CO.T. VENETO*
Maurizio dott. Francescon

-Il Manager del Distretto del Commercio “Stile e qualità”
Alessandra dott.ssa Bergamin